

**CONVITTO PER CIECHI**  
**(Enti privati)**  
**ALLEGATO C 1**



**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' IN FAVORE DI  
DISABILI SENSORIALI RELATIVA ALL'ASSISTENZA  
SCOLASTICA INTEGRATIVA di cui alla L.r. 33/91 –  
Prestazione CONVITTO per ciechi**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno\_\_\_\_\_del mese di\_\_\_\_\_, nei  
locali della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, siti in Palermo, via Roma n. 19

**TRA**

La Provincia Regionale di Palermo, legalmente rappresentata dal **Dott. ....**  
....., nato a ..... il....., Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Giovanili

**E**

L'Ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A.: \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, quale  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica  
presso \_\_\_\_\_.  
da questo momento "Ente sottoscrittore"

**PREMESSO**

che con D.G.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stato attivato a livello sperimentale il sistema dell'Accreditamento ed istituito il  
relativo *Registro Provinciale degli Enti accreditati presso la Direzione Politiche  
Sociali e Giovanili, per l'espletamento di attività in favore di disabili sensoriali di cui  
alla L.r.33/91* al fine di promuovere il processo di costruzione del sistema  
integrato dei servizi;

che l'ente \_\_\_\_\_, su sua esplicita richiesta e poiché in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con iscrizione al n. \_\_\_\_\_ del suddetto *Registro* alla Sezione A Ciechi – tipologia di prestazione 1 : Convitto per ciechi ;

che nell'ambito dell'accreditamento, il rapporto tra Provincia ed Ente accreditato si formalizzerà un atto di natura concessoria in forza del quale la Provincia conserverà la titolarità del servizio, mentre l'Ente accreditato, nella qualità di soggetto erogatore, assumerà e svolgerà sotto la propria responsabilità l'esercizio del servizio pubblico in nome e per conto della Provincia

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente contratto di servizio ha per oggetto l'espletamento e la gestione in accreditamento del servizio di Convitto per ciechi, finalizzato a favorire lo sviluppo della personalità, dell'integrazione sociale e del diritto allo studio delle persone cieche ai sensi della L.r. 33/91 e del *Regolamento per l'erogazione di servizi ed interventi di assistenza scolastica integrativa ai ciechi e sordi rieducabili*, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 0023/2/C dell'11/02/2002, per l'anno scolastico/accademico 2011/2012.

Tale formula intende garantire: una migliore qualità del servizio, la scelta dell'ente erogatore da parte dell'utente, una maggiore flessibilità delle prestazioni ed una ottimale funzionalità nell'erogazione dello stesso.

### **Art. 2 Destinatari e modalità di ammissione al servizio**

I destinatari delle prestazioni di cui al presente contratto sono **i ciechi e gli ipovedenti gravi con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione** così come individuati dalla legge n. 138/2001, **residenti nel territorio della provincia di Palermo**, che ai sensi dell'art. 12 della L.r. 33/91 debbano assolvere all'obbligo scolastico o desiderino una formazione professionale, e, nel caso sussista lo stato di povertà, aspirino al conseguimento di un altro titolo di istruzione media di secondo grado, artistica ed universitaria .

L'ammissione al servizio è disposta dalla Direzione Politiche Sociali e Giovanili, su richiesta dell'utente, della sua famiglia se minorenni o del tutore se interdetto e , nel rispetto delle esigenze dell'utente e previo accertamento dei requisiti di assistibilità dettati dalla vigente normativa di settore.

Il servizio, ai fini contabili, decorrerà dalla data di effettivo inizio, pertanto l'ente prescelto dall'utente tempestivamente dovrà darne comunicazione alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili dell'Ente Provincia.

### **Art. 3 Prestazioni fornite e modalità di erogazione**

L'Ente sottoscrittore del presente contratto di servizio, nell'ambito dell'**Assistenza in regime di convitto**, ovvero accoglienza di tipo residenziale in struttura articolata in spazi polivalenti, avrà l'obbligo di erogare per ogni singolo convivente il seguente livello minimo di prestazioni :

- soggiorno residenziale con pernottamento presso i locali dell'Ente accreditato;
- idonea assistenza e vigilanza notturna;
- vitto giornaliero, consistente in prima colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, secondo le tabelle dietetiche ed il menù approvati dall'Autorità Sanitaria competente;
- servizio di lavanderia e stireria;
- assicurare la frequenza di un corso di studio (scuola, Università, corso professionale con rilascio di attestati con valore legale ed organizzati da enti di formazione accreditati, etc...) con trasporto "per" e "da" la sede di studio, qualora essa non fosse interna all'Ente accreditato;
- assicurare la fruizione di tutte le necessarie attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici di uso individuale e collettivo in dotazione dell'Ente accreditato;
- doposcuola con l'assistenza di educatori specializzati a sostegno dell'apprendimento, anche con laboratori *ad hoc*;
- assicurare la partecipazione ad attività extrascolastiche (quali attività ludico-ricreative, sportive, culturali, etc...) organizzate dall'Ente accreditato;
- assistenza medico-sanitaria generica e specialistica assicurata da personale specializzato interno o in convenzione oppure dal Servizio Sanitario Nazionale;
- assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali;
- produrre il programma di massima delle attività e degli obiettivi da raggiungere (per ogni singolo utente) dopo il primo mese di attività ed entro il secondo.

Quanto sopra verrà erogato presso la sede dell'Ente sita in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e secondo le esigenze rappresentate dalla Direzione Politiche Sociali e Giovanili della Provincia.

Inoltre, l'Ente sottoscrittore si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione interna, ad assicurare ai conviventi le cui rette sono pagate dalla

Provincia la partecipazione ad eventi/iniziativa organizzate nel territorio, anche da terzi, al fine di operare un'azione di integrazione quanto più capillare possibile.

Il servizio per l'anno scolastico in corso 2011/2012 avrà inizio dal \_\_\_\_\_ fino al termine delle attività didattiche (compresi gli esami di qualifica e di Stato, recupero debiti/riparazioni).

L'ente accreditato garantirà con personale proprio il coordinamento del servizio ed i rapporti tra utente, famiglia ed Ente committente.

Oltre a quanto fin qui indicato, l'Ente sottoscrittore si impegna a :

- mantenere costanti e per tutta la durata del presente impegno, i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale;
- garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

#### **Art. 4 Diversificazione dell'offerta**

L'Ente sottoscrittore, in virtù della propria specifica natura ed organizzazione, ha facoltà di diversificare l'offerta aggiungendo, oltre alle prestazioni di cui all'art. 3, anche le seguenti :

-  
-

Per le prestazioni aggiuntive non è previsto alcun compenso extra rispetto alla retta di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 5 Costo delle prestazioni**

Per le prestazioni di cui al presente contratto, la Provincia Regionale di Palermo corrisponderà all' Ente sottoscrittore la seguente retta pro capite ed al lordo delle ritenute di legge:

<b>Tipologia di prestazione</b>	<b>Retta giornaliera</b>	<b>Numero massimo di giorni</b>	<b>Retta annua massima</b>
<b>Convitto</b>	<b>€ 47,58</b>		

L'importo sarà così articolato :

- primo trimestre retta massima periodo : settembre 2011 – dicembre 2011 € \_\_\_\_\_

- secondo trimestre retta massima periodo : gennaio 2012 – marzo 2012 € \_\_\_\_\_
- terzo trimestre retta massima periodo : aprile 2012 - giugno 2012 € \_\_\_\_\_

Non sarà operata alcuna detrazione fino ad un massimo di 30 giorni di assenze annue; dal trentunesimo in poi sarà prevista una detrazione pari al 25% della retta giornaliera per ogni giorno di assenza **dovuto a qualsivoglia motivazione.**

La prestazione **convittuale** comporterà , qualunque sia l'ordine e il grado di indirizzo di studio scelto , obbligo di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente o della famiglia, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente( ISEE )relativo ai redditi 2010 sia superiore ai limiti di reddito indicati nella tabella di cui all'art. 7 dell'Avviso di accreditamento, così come previsto dalla normativa vigente.

La quota di compartecipazione sarà pagata dall'utente o dalla sua famiglia direttamente all'Ente accreditato e di tale costo la Provincia non risponderà in alcun modo.

Ad eccezione di quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore somma potrà, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente accreditato alle famiglie dei convittori per le prestazioni erogate di cui all'art. 3, né per le stesse ricevere altri finanziamenti pubblici e/o privati.

### **Art. 6 Responsabilità di realizzazione delle prestazioni**

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto graveranno esclusivamente sull'Ente sottoscrittore.

A tal fine è fatto obbligo all'Ente di cautelarsi con polizza assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, di tale copertura assicurativa dovrà essere fornita copia alla Provincia Regionale di Palermo entro il primo mese di attività.

### **Art. 7 Personale**

Per lo svolgimento delle attività l'Ente si impegna a fornire il seguente personale minimo:

- responsabile
- educatori professionali (con rapporto 1 per ogni 4 utenti)

Parte integrante della D.D. n. 320 del 22/08/2011

- operatori OSA/OSS (con rapporto 1 per ogni 8 utenti)
- addetti ai servizi di supporto
- amministrativi
- istruttori specializzati in Orientamento e Mobilità
- istruttori specializzati in Autonomia di vita pratica

L'Ente garantirà che il personale di cui al presente articolo sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste e sia debitamente aggiornato.

Inoltre, l'Ente si impegna a fornire il personale necessario alla gestione di tutti i servizi generali, ausiliari e tecnico-manutentivi indispensabili al suo funzionamento.

La Provincia Regionale di Palermo è, e resta, estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'Ente accreditato e i propri operatori e non potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti.

In caso di sostituzione di operatori nel corso dell'espletamento del servizio, l'ente, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla famiglia del soggetto assistito ed alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili della Provincia.

Il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente o non in grado di rispettare gli orari di servizio, dovrà essere sostituito tempestivamente per non arrecare danni al servizio stesso.

L'Ente sottoscrittore, altresì, è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.), alle norme di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale relative al personale impegnato nel servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e, a rispettare i minimi contrattuali.

### **Art.8 Relazioni e Registro presenze**

L'Ente sottoscrittore avrà l'obbligo di inviare a fine di ogni trimestre, nonché a fine anno scolastico/accademico, dettagliate relazioni su ogni singolo convivente relative al comportamento e al grado di inserimento (integrazione ed autonomia raggiunti) in convitto e sui progressi scolastici e/o di studio raggiunti.

Avrà, altresì, l'obbligo di tenere un registro delle presenze, che in sede di ispezione, dovrà essere visionabile dai funzionari della Provincia.

### **Art. 9 Procedimento di liquidazione e pagamento**

La Provincia provvederà, con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, alla liquidazione e al pagamento dell'importo dovuto, a conclusione di ogni trimestre ed entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione e pagamento da parte dell'Ente sottoscrittore, che la produrrà non oltre 45 giorni dalla fine del trimestre di cui all'art. 8.

Le istanze di liquidazione e pagamento, presentate a firma del Legale Rappresentante dell'Ente sottoscrittore, con l'indicazione delle coordinate per l'accreditamento bancario dovranno essere corredate dalla seguente documentazione :

- a) documento fiscalmente in regola (fattura o ricevuta fiscale) intestato a **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO – Direzione Politiche Sociali e Giovanili – Via Maqueda n.100, cap 90134 PALERMO – C.F. 80021470820**, corrispondente all'importo delle rette dovute al netto delle assenze;
- b) prospetto contabile (o rendiconto), anch'esso debitamente firmato dal Legale Rappresentante, che riporti il nominativo degli utenti, i codici fiscali degli stessi e il numero **delle presenze e delle assenze** nel trimestre di pertinenza per ogni singolo utente;
- c) copia dei registri di presenza degli utenti;
- d) dettagliata relazione di cui all'art. 8 .

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in triplice copia.

Nell'**istanza relativa all'ultimo trimestre** dovrà essere apposta la dicitura *“La presente richiesta è a saldo delle somme dovute per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto di servizio”* e nel rendiconto finale dovrà essere riepilogato anche quello delle liquidazioni precedenti. Inoltre, deve essere allegata la relazione finale con il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Qualora dalla verifica contabile dovessero riscontrarsi errori e/o anomalie il Legale rappresentante dell'Ente accreditato dovrà apportare le dovute rettifiche e, per l'eventuale differenza di somme non dovute, dovrà essere emesso nuovo documento fiscalmente in regola di variazione.

In caso di reiterati errori e/o anomalie contabili, la Provincia si riserva la facoltà di applicare quanto previsto al secondo comma dell'art.13 del presente contratto.

**Nulla è dovuto per spese che non rientrano tra quelle di cui al presente contratto.**

### **Art. 11 Dimissioni e trasferimenti di utenti**

L'Ente sottoscrittore dovrà dare tempestiva comunicazione (entro 48 ore) alla Provincia di dimissioni di convittori per i quali la Provincia paga la retta .  
In nessun caso l'Ente accreditato effettuerà trasferimenti di utenti ad altri Enti accreditati con la Provincia o non ad insaputa di quest'ultima.

Tale comportamento, oltre a determinare il non riconoscimento delle prestazioni economiche dovute, sarà oggetto di contestazione ai sensi dell' art. 13 della presente contratto.

Nel caso che per gravi motivi contingenti, si ravvedesse la necessità di non far permanere il convittore nella struttura scelta, sarà data all'utente la possibilità di una seconda scelta attingendo dal *Registro Provinciale degli Enti accreditati presso la Direzione Politiche Sociali e Giovanili, per l'espletamento di attività in favore di disabili sensoriali di cui alla L.r.33/91*. Il passaggio ad altro Ente sarà effettuato dopo la formalizzazione degli atti di revoca e di nuova attribuzione da parte della Provincia.

### **Art. 12 Collaborazione**

Ai fini di una proficua collaborazione, l'Ente sottoscrittore avrà cura di individuare un referente amministrativo ed un referente per la parte educativa che mantengano i rapporti con la Provincia.

L'Ente garantirà, presso la sede dove si svolgono le attività, la presenza del personale per elaborare i programmi personalizzati degli utenti, garantirà la partecipazione degli operatori alle riunioni d'équipe, favorirà l'incontro tra gli operatori ed i familiari, nonché garantirà la possibilità che gli operatori incontrino gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno, ed eventuali altre figure professionali significative per l'utente.

Delle riunioni d'équipe dovrà essere data comunicazione alla Provincia al fine di consentire la partecipazione dei funzionari.

### **Art. 13 Verifiche**

La Provincia avrà facoltà di effettuare visite, ispezioni e utilizzare strumenti e modalità di verifica ritenuti idonei, avvalendosi del proprio personale, per accertare la regolare attuazione del presente contratto di servizio.

In caso di accertate inadempienze da parte dell'Ente sottoscrittore, la Provincia contesterà per iscritto le inottemperanze alla controparte e, trascorsi 15 gg. dalla

Parte integrante della D.D. n. 320 del 22/08/2011

contestazione senza che l'Ente abbia sanato o rimosso quanto contestato, la Provincia potrà rescindere dal presente contratto.

#### **Art. 14 Effetti**

Il presente contratto di servizio produce i suoi effetti per **l'anno scolastico /accademico 2011/2012** (periodo settembre 2011 – giugno 2012 ) e non è tacitamente rinnovabile.

#### **Art. 15 Risoluzione**

Il presente contratto di servizio potrà essere risolto dalla Provincia con la cancellazione dal registro per:

- venuta meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato nell'art. 13.

Le cause di risoluzione avranno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. dall'Ente Provincia, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità non rimovibili, comporterà la risoluzione.

#### **Art. 16 Rinvio al C.C.**

Per quanto non previsto dal presente patto , si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 17 Foro competente**

In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Palermo.

#### **Art. 18 Registrazione**

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso a spese della parte che intende avvalersene.

**Art. 19 Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Ente accreditato elegge il proprio domicilio a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

***per l'Ente accreditato***

***per la Provincia Regionale di Palermo***

***( Dott/Sig. nome e cognome)***

***(il Dirigente)***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** (ART. 13 D. lgs. 30/06/2003 n.196)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, dà il proprio consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

\_\_\_\_\_ **il Rappresentante legale dell'Ente accreditato**